



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA prot. P.G. n. 001101/18

**OGGETTO: QUARTIERE CARMINE – DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIVOGLIA CONTENITORE E DI BEVANDE ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 06.00 PERIODO DAL GIORNO 20 GENNAIO 2018 AL 20 MAGGIO 2018 E LIMITAZIONE ORARIO APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALI.**

### IL SINDACO

- **PREMESSO** che nel quartiere Carmine, come da cartografia parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare all'interno della zona ricompresa dalle vie perimetrali: Corso Goffredo Mameli, Via Rua Sovera, Via S. Faustino, Via Porta Pile, Via Marsala, Via Elia Capriolo, Via delle Battaglie, Via Pace, si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza e la vivibilità del centro storico;
- **PRESO ATTO** che al consumo di tali bevande consegue l'abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;
- **CONSIDERATO** inoltre che, come risulta dagli interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, in più occasioni si sono verificate risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande da asporto, ridotti in frantumi, sono utilizzati come potenziali strumenti di offesa;
- **CONSIDERATO** che detta situazione assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne, costituendo seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale e come più volte segnalato dai residenti nella zona di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** altresì che le zone sopra indicate sono interessate da un notevole afflusso e frequentazione di persone, dovuto alla presenza di pubblici esercizi ed esercizi commerciali;
- **RILEVATO** che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo



COMUNE DI BRESCIA

riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie;

- **RILEVATO** che compete al Sindaco, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione del divieto di vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie o per l'intero giorno;
- **CONSIDERATO** inoltre che l'art. 7 comma 1 lett. x) del Regolamento di Polizia Urbana si limita a vietare il mero consumo di bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari, sul suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, e sanziona l'abbandono e deposito di detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana;
- **DATO ATTO** che l'art. 6 commi 2, 2bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03.00 alle ore 06.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000;
- **VALUTATO** tuttavia che la dimensione dei fenomeni in premessa descritti dimostri l'inefficacia dei divieti già in vigore e richieda un intervento contingibile ed urgente in merito alla vendita per asporto di bevande alcoliche ampliando, per un periodo limitato di tempo, l'estensione oraria del divieto con riferimento ai numerosi esercizi commerciali dell'area, al fine di scongiurare il rischio per la sicurezza urbana onde evitare che si arrivi a più gravi conseguenze;
- **RITENUTA** quindi la necessità di istituire il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsivoglia recipiente contenute e di bevande analcoliche qualora contenute in recipienti di vetro, nella fascia oraria serale e notturna dalle ore 19.30 alle ore 06.00 del giorno successivo, per il periodo dal 20.01.2018 al 20.05.2018, fatto comunque salvo il divieto di consumo delle bevande alcoliche e il divieto di abbandono dei relativi contenitori di cui all'art. 7 comma 1 lettera x del Regolamento di Polizia Urbana;
- **RITENUTA** quindi la necessità di imporre per i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare ubicate in:



COMUNE DI BRESCIA

- Rua Sovera lato est dal n. 2 al n. 40
- Rua Sovera lato ovest dal n. 1 al n. 75
- Via S. Faustino lato est dal n. 20 a Contrada Pozzo dell'Olmo
- Via S. Faustino lato ovest dal n. 1 a Vicolo delle Ventole
- Via Capriolo fino all'intersezione con Via Paitone
- Via delle Battaglie, dall'intersezione con C.so Mameli all'intersezione con Via Capriolo
- Via Pace tratto da Corso Mameli a Via Cairoli

l'obbligo di chiusura dell'attività dalle ore 23.00 di qualsiasi giorno della settimana.

- **VISTA** la nota del Sig. Questore che, per i motivi sopra esposti, richiede un provvedimento di limitazione della vendita di bevande alcoliche nonché la riduzione dell'orario di apertura per alcuni esercizi commerciali;
- **RILEVATO** infine che nonostante l'effettuazione del servizio di controllo da parte delle Forze di Polizia, la situazione permane critica tanto da rendere improcrastinabile la reiterazione del provvedimento in quanto gli strumenti ordinari sono risultati inefficaci;
- **TENUTO CONTO** della comunicazione di Giunta del 30 maggio 2017 in merito all'attuazione del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città" che prevede l'adeguamento del regolamento di polizia urbana;

#### VISTI

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 18 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città"

#### ORDINA

dal 20 gennaio 2018 al 20 maggio 2018,

1. all'interno della zona perimetrata dalle seguenti vie: Corso Goffredo Mameli (da Via delle Battaglie a Via S. Faustino), Via S. Faustino (da C.so Mameli a Via Porta Pile) Via Porta Pile, Via Marsala (da Via Porta Pile a Via Capriolo) Via Elia Capriolo (da Via Marsala a Via delle Battaglie) Via delle Battaglie (da Via Capriolo a C.so Mameli), Via Pace (da Corso Mameli a Via Cairoli) comprese le suddette vie, il divieto della vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsivoglia



COMUNE DI BRESCIA

recipiente contenute nonché la vendita per asporto di bevande analcoliche qualora contenute in recipienti di vetro tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 06.00 del giorno successivo.

Tale divieto riguarda esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, nonché i distributori automatici.

2. l'imposizione per i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare nonché dei distributori automatici, ubicati in:

- Rua Sovera lato est dal n. 2 al n. 40
- Rua Sovera lato ovest dal n. 1 al n. 75
- Via S. Faustino lato est dal n. 20 a Contrada Pozzo dell'Olmo
- Via S. Faustino lato ovest dal n. 1 a Vicolo delle Ventole
- Via Capriolo fino all'intersezione con Via Paitone
- Via delle Battaglie, dall'intersezione con C.so Mameli all'intersezione con Via Capriolo
- Via Pace da Corso Mameli a Via Cairoli

dell'obbligo di chiusura delle attività alle ore 23.00 di qualsiasi giorno della settimana.

### **AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

### **DEMANDA**

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia e alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto della presente ordinanza.

Brescia, 17.01.2018

IL SINDACO  
Emilio Del Bono





COMUNE DI BRESCIA

**Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241**

**Autorità emanante:** Sig. Sindaco di Brescia.

**Settore proponente:** Settore Polizia Locale.

**Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti:** Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

**Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:** a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).